

Comune di Cercepiccola

- Provincia di Campobasso -

Tel. 0874 79222 - Fax 0874 797143 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

Indirizzo e mail: comune@comune.cercepiccola.cb.it - PEC: comune.cercepiccoluch@legalmail.it

Prot. n. 1180 del 16/03/2020

ORDINANZA N.° 1/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per il divieto temporaneo di consumo e detenzione per immediato utilizzo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche urbane o soggette ad uso pubblico e negli spazi pubblici delle zone del centro urbano.

Il Sindaco

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 54 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero che riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza nella stagione primaverile ed estiva dove è più frequente la presenza di persone all'aperto ed è più elevata la concentrazione di turisti nella zona, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera per il recupero dell'area ed il miglioramento della vivibilità sia per i cittadini che per i turisti;
- i residenti, segnalano la presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche, monopolizzano gli spazi pubblici e non rispettando quanto previsto dal vigente DPCM - 11/03/2020 che impone la possibilità di uscire di casa solo per motivi di necessità comprovata;
- sovente dette persone occupano il tempo consumando su area pubblica bevande alcoliche in modo smodato ed indecente, occupando gli spazi pubblici anche per molto tempo, sedendosi o stazionando davanti ad attività commerciali, rivelandosi talvolta d'intralcio al passaggio delle persone e agli accessi delle attività commerciali che hanno l'obbligo di contingentare gli accessi ai locali;
- è tipico di chi assume sostanze alcoliche nei modi sopra descritti abbandonare i contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
- numerosi sono le lamentele giunte alle forze dell'ordine ed allo scrivente;

Dato atto che:

- per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;
- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico per tutta la giornata, 24 ore su 24, con riguardo alle aree del centro urbano tutto;

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, dell'emergenza sanitaria in atto COVID – 19, del rispetto del DPCM 11/03/2020 in vigore e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 ed ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche sino al 03/04/2020, giorno in cui termina l'efficacia del DPCM – 11/03/2020 fermi restando i presupposti per il rinnovo nel caso in cui dovesse permanere lo stato di necessità e urgenza;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell' articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;
- l'art 688 del Codice Penale;
- l'art 669-bis del Codice Penale;
- l'art 600-octies del Codice Penale;
- l'art 7 comma 15bis del DLG. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- art 28 e 29 del Dlgs 114/1998;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ritenuto altresì di:

- Richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare il divieto di manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 C.P.);

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Campobasso;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dal **16 marzo 2020 al 03 aprile 2020** nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutto il centro urbano;

il divieto di detenere ai fini dell'immediato consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dal **16 marzo 2020 al 03 aprile 2020** nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutto il centro urbano. Precisando allo scopo che le bevande di cui sopra, al fine di non contravvenire alla presente ordinanza, potranno essere trasportate in busta chiusa, scatola chiusa o qualsiasi altra forma di involucro atto al trasporto delle bevande palesemente chiuso;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81. Ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione **il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00**. All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, **si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.**

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal **16 marzo 2020 al 03 aprile 2020**, tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, per la sua intera durata sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, al C/do Stazione Carabinieri di San Giuliano del Sannio, al C/do Stazione Carabinieri Forestali di San Giuliano del Sannio, alla Polizia Municipale di Cercepicola;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

Cercepicola, 16 marzo 2020

IL SINDACO
Michele NARDACCHIONE

